

Formia, 03/05/2018

Alla c. a. del Responsabile delle Risorse Umane / Consulenti del Lavoro

Oggetto: Vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro su tirocini extracurriculari

Gent.mi,

con la presente siamo ad informarvi che con la **Circolare N. 8/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Commissione Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l'attività di vigilanza con il preciso obiettivo** di individuare possibili fenomeni di elusione, assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e verificare la genuinità dei rapporti formativi.

✦ ✦ Ove sia riscontrata una violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, il personale ispettivo potrà ricondurre il tirocinio al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

La Circolare annovera le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale i seguenti casi di tirocinio attivato:

- per mansioni in cui **non sia necessario un periodo formativo**, in quanto attività del tutto **elementari e ripetitive**;
- con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale o di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale o da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- in totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore o di Progetto Formativo Individuale;
- per **sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie o per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante**;
- con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni o con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio;
- in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- per un **numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico** durante l'arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- in difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- con corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l'assoggettamento del tirocinante alle medesime

regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all'organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri "team" di lavoro), oppure l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

La Circolare annovera anche altri specifici casi di irregolarità e pertanto vi invitiamo a prenderne visione anche sul nostro sito www.centroeuropeo.it dove troverete tutta la regolamentazione dell'istituto del tirocinio. Ciò permetterà a tutti noi, (soggetto ospitante e promotore) di attivare e realizzare tirocini in linea con le finalità legislative evitando così di incorrere in misure sanzionatorie.

Area Stage
Centro Europeo di Studi Manageriali